

BANDO DI AGGIORNAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2022

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e SocioSanitarie

- visto l'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*, così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2020 n. 51;
- visto il “*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 04/04/2019 ed in particolare l'art.9 ;
- richiamata la propria determinazione n.5467 del 07/07/2021, con la quale è stata approvata lo graduatoria definitiva relativa al Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale – anno 2020;
- richiamate le proprie determinazioni n. 6394 e n. 6403 del 03/10/2022, con la quale è stato approvato lo schema di “*Bando di aggiornamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale*” e relativi allegati;

RENDE NOTO

1. Oggetto del bando

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Livorno, ovunque ubicati, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria. La partecipazione al presente bando consente, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, l'inserimento della propria domanda nella Graduatoria generale del Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale – anno 2020, ove non presente, ovvero l'aggiornamento della stessa.

La graduatoria definitiva aggiornata potrà essere utilizzata da questa Amministrazione per l'assegnazione di alloggi ERP situati nel Comune di Livorno e, qualora si rendessero disponibili, anche degli alloggi di nuova costruzione che saranno ubicati a Vicarello nel Comune di Collesalveti. I richiedenti che saranno interessati all'assegnazione di un alloggio nel Comune di Collesalveti, in loc. Vicarello, dovranno esprimere il proprio interesse al momento della compilazione della domanda.

2. Disciplina applicabile al procedimento

I requisiti per la partecipazione, le condizioni di attribuzione del punteggio e le modalità di svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono integralmente disciplinati dal presente bando del quale fanno parte anche i seguenti allegati: Allegato 1 “Condizioni per l'attribuzione del punteggio” e Allegato 2 “Istruzioni per la compilazione della domanda”.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento a:

- Legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*, da qui in avanti denominata “legge”, così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2020 n. 51;
- “*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 04/04/2019, da qui in avanti denominato “regolamento”.

3. Individuazione del nucleo familiare

Per partecipare al procedimento attivato con il presente bando, il nucleo familiare è composto nel modo seguente:

- una sola persona, unico componente il nucleo familiare anagrafico, oppure;
- coppie anagraficamente conviventi more uxorio, ovvero;
- coniugi non legalmente separati e loro figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con questi conviventi, oppure;
- persone unite civilmente o conviventi di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e loro figli, oppure;
- soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi, oppure;
- soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono comunque partecipare i nuclei familiari composti nel modo seguente:

- coppie coniugate,
- coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni
- coppie unite civilmente o conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze),

- persona singola con figli fiscalmente a carico,
- persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione della casa coniugale,

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando.

In tali casi, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione, si fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di provenienza, ai sensi della lettera c) dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019.

Possono, inoltre, partecipare:

- i componenti di coppie di futura formazione,
- due o più nuclei familiari composti ciascuno da una sola persona alla data di pubblicazione del bando,

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio.

In questo ultimo caso, i nuclei familiari di nuova formazione hanno l'obbligo di iscriversi ai registri anagrafici come unico nucleo familiare entro 60 giorni dall'assegnazione dell'alloggio. La mancata iscrizione nel termine costituisce causa di annullamento dell'assegnazione.

In tali casi si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare:

- a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- b) coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2020;
- c) i titolari di utilizzo autorizzato ai sensi dell'art 14 della Legge RT. N2/2019 o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa previgente (L.R. 96/96);
- d) i soggetti assegnatari definitivi di alloggi di ERP, ma esclusivamente nel caso di esigenze di autonomia o per la formazione di un nuovo nucleo familiare come specificato all'art. 3 del presente bando.

che, alla data della pubblicazione del presente bando integrativo, 6 OTTOBRE 2022, siano in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Requisiti del solo richiedente

Per poter partecipare al procedimento per l'assegnazione degli alloggi, il richiedente deve:

- a) risiedere o lavorare nel territorio del Comune di Livorno alla data di pubblicazione del presente bando, 6 OTTOBRE 2022;
- b) essere:

- cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure
 - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure
 - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

Requisiti dell'intero nucleo familiare (compreso il richiedente)

Per poter partecipare è inoltre necessario che:

- a) il nucleo familiare, nel suo complesso, versi in una situazione economica, certificata dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2022, priva di omissioni e/o difformità, non superiore a € 16.500;
- b) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che si trova a non più di 50 km di distanza dal territorio comunale di Livorno. La distanza si calcola nel tratto stradale più breve, utilizzando i dati ufficiali forniti dall'Automobile Club d'Italia. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019;
- c) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento,. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta Municipale Unica, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero, così come certificato dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2022, priva di omissioni e/o difformità.

Questo divieto non si applica se l'immobile è utilizzato dal richiedente o uno dei membri del nucleo familiare per lo svolgimento della propria attività lavorativa prevalente.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità dell'immobile di cui è proprietario;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile;
- Possono inoltre partecipare al Bando i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, Allegato A LRT 2/2019, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi
- d) il nucleo familiare, nel suo complesso, non possieda un patrimonio mobiliare del valore complessivo di più di € 25.000, risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno 2022, priva di omissioni e/o difformità. Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE (al lordo delle franchigie) la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.
- e) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri. Questo divieto non si applica se i natanti e le imbarcazioni sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- f) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni, aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Questo divieto non si applica se gli autoveicoli sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- g) il nucleo familiare partecipante, nel suo complesso, non possieda un patrimonio totale, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente indicati nelle lettere c-d, del valore complessivo di più di € 40.000;
- h) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano stati, in precedenza, assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici. Fanno eccezione i casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

- i) nei confronti di alcun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente, sia stato dichiarato l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP e che nessun componente del nucleo familiare sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione per:
- cessione o mutamento di destinazione d'uso dell'alloggio,
 - abbia adibito, o permesso a terzi di adibire, l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti,
 - per aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione e del regolamento di utenza o per avere causato gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio, danni all'alloggio,
 - per morosità ultrasemestrale, a meno che il debito sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- j) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non occupino al momento della presentazione della domanda e non abbiano occupato nei cinque anni precedenti, abusivamente (articolo 633 del codice penale) o senza titolo (articolo 37 della legge regionale n. 2/2019, oppure articolo 34 della legge regionale n. 96/1996), alloggi di edilizia residenziale pubblica. Possono, comunque, partecipare al procedimento di assegnazione i nuclei familiari destinatari di un provvedimento di sanatoria di cui all'articolo 40, commi 4, 5 e 6, della legge o dell'articolo 40, commi 3 e 4, della legge regionale n. 96/1996 in possesso dei requisiti di accesso all'ERP di cui all'allegato A paragrafo 2, da lettera a) a lettera h) della legge.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i

cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

5. Presentazione della domanda

La domanda è presentata da un unico soggetto maggiorenne, denominato richiedente, anche in nome e per conto del nucleo familiare formato secondo quanto previsto dall'articolo 3, alla data di pubblicazione del presente bando, 6 ottobre 2022.

La domanda, indirizzata a Comune di Livorno - Ufficio Programmazione e Servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 – Livorno - deve essere presentata entro le ore 23.59.59 del giorno 6 Dicembre 2022.

Le domande che giungeranno al Comune di Livorno oltre il termine indicato sopra saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on – line attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all'indirizzo:

http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp

La piattaforma *on-line* di presentazione delle domande prevede che venga scaricato un modulo PDF editabile da compilare e caricare successivamente sulla piattaforma assieme agli allegati necessari. Dopo il caricamento dei documenti sulla piattaforma si deve procedere alla loro trasmissione ("invio"). Solo dopo che si è conclusa la trasmissione dell'istanza viene rilasciata una ricevuta dal sistema e la domanda può considerarsi perfezionata. Il sistema impedisce la trasmissione delle istanze decorso l'orario di chiusura del bando. Il modulo di domanda eventualmente scaricato e non trasmesso per decorrenza del termine sarà considerato irricevibile e non consentirà al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inserito nella graduatoria.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione e/o perfezionamento dell'iter telematico di presentazione della domanda di partecipazione, per eventuali disguidi tecnici, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda on-line autonomamente potranno rivolgersi per avere assistenza nella compilazione della domanda, presso i seguenti Centri assistenza/CAF convenzionati con il Comune di Livorno:

C.A.F./Sindacato	indirizzo	telefono	e-mail
USB	Via Cestoni, 5	0586 899897	livorno.asia@usb.it
USPPIDAP	Via G.Verdi, 24	0586 280847	inm.livorno@gmail.com
SICET LIVORNO	Via Goldoni, 73	334 8843566	livorno@sicet.it

		0586 899732	
UNIONE INQUILINI	Via Pieroni, 27	0586 884635	unioneinquilini.livorno@gmail.com
SUNIA	Via Giotto Ciardi, 8	0586 228606	sunia.livorno@sunia.it
LIVORNO SERVICE s.r.l.	Via A. Lamarmora, 4	0586 211548	segreteria@confartigianatolivorno.it
Cooperativa Sociale CESDI	Piazza Barriera Garibaldi – Baracchina 9	3208285747	coopcesdilivorno@gmail.com
AIC	Via Garibaldi, 100	0586 892419	livorno.aic@aicnazionale.com
Associazione Cesdi Livorno	Via degli Asili, 35	0586 834350	cesdidonnelivorno@gmail.com
CAAF50&PIU'	Via Serristori 15	0586 898276	enasco.li@enasco.it

IMPORTANTE:

Gli operatori non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando e alla regolarità e completezza della domanda presentata.

Per la presentazione della domanda on-line è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando e accedere alla piattaforma on-line del Comune di Livorno, secondo una delle seguenti modalità:

- mediante tessera sanitaria con il PIN attivo: per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi all'apposita pagina web tramite il seguente LINK: <https://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi>. Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, contenente una CNS;
- tramite identità SPID: Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: <https://www.spid.gov.it/>;
- con carta di identità elettronica: la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di identità elettronica che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Coloro che avessero smarrito le credenziali possono rivolgersi all'Ufficio di Anagrafe del Comune di Livorno.

E' necessario presentarsi all'appuntamento in possesso di tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda e, possibilmente, muniti di TESSERA SANITARIA con PIN ATTIVO, per facilitare l'accesso alla piattaforma dedicata sulla rete civica comunale.

6. Contenuto e allegati della domanda

Nella domanda ON-LINE (MODULO PDF EDITABILE) devono essere indicati chiaramente, correttamente e in maniera completa:

- a) le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando;
- c) la situazione familiare;
- d) l'eventuale sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
- e) la situazione reddituale e patrimoniale;
- f) l'eventuale sussistenza di situazioni di disagio abitativo.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

Ai fini della partecipazione indicati all'art.4, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di 16,00 euro;
- In caso di cittadino proveniente da Paesi Terzi: copia del permesso di soggiorno ovvero copia della ricevuta di rinnovo del solo soggetto richiedente – in caso di permesso di soggiorno biennale è necessario documentare anche l'attività lavorativa;
- In caso di richiedente non residente anagraficamente nel comune di Livorno: contratto di assunzione da cui risulti la sede di lavoro e la durata del rapporto (solo per il soggetto richiedente se lavoratore subordinato non residenti nel Comune di Livorno);
- In caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione ai sensi delle lett.b e c dell'art.4 del presente bando, a seconda dei casi:
 - planimetria catastale dell'immobile, in caso di alloggio a una distanza non superiore a 50 km da Livorno in caso di proprietà di un unico alloggio nel quale ricorre la condizione di sovraffollamento;
 - provvedimento di separazione personale dei coniugi o sentenza di divorzio che definisce l'assegnazione della casa coniugale, in caso di immobile che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione o di sentenza di divorzio;
 - dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile;
 - provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà

Al fine di agevolare il procedimento istruttorio, si consiglia di allegare alla domanda l'attestazione ISEE valida per l'anno 2022, priva di omissioni e/o difformità.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'Allegato 1 del presente bando, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- Per l'attribuzione del punteggio a1 e a1 bis, allegare la documentazione comprovante la tipologia di redditi percepiti (pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità) e la documentazione comprovante i redditi percepiti nell'anno 2021;
- Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis: certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap ovvero copia della domanda di invalidità presentata in data antecedente alla pubblicazione del bando. Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis la certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione. Per l'ammissibilità del documento fa fede la data di presentazione della richiesta di invalidità riportata nella certificazione.
- Per il punteggio a-8): copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/ o obbligo assegno di mantenimento e documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad esempio estratto conto bancario);
- Per il punteggio b-1: certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche competenti circa l'assoluta ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi (alloggio improprio);
- Per il punteggio b-2: documentazione a dimostrazione della presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche condominiali e/o interne all'alloggio, ovvero copia della richiesta di tale documentazione, nonché attestazione di handicap, invalidità o minorazione congenita o acquisita comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione. Qualora dalle attestazioni non sia rilevabile la presenza di difficoltà di deambulazione sarà necessario allegare certificato medico nel quale si attesta la presenza delle stesse. Per l'attribuzione del punteggio b.2 la documentazione tecnica attestante la presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.
- Per il punteggio b-3: documentazione attestante l'abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a titolo precario da altri servizi di assistenza del comune pubblici o privati. Il punteggio di cui al punto b.3 non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relativa all'abitazione. In questo caso, la Commissione per l'E.R.P. e la Mobilità potrà valutare, comunque, l'attribuzione del punteggio solo in presenza di sottoscrizione da parte del concorrente di un piano di rientro della morosità debitamente sottoscritto con il soggetto gestore CASALP S.p.A. entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.

- Per il punteggio b-4: contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un membro del nucleo familiare del richiedente che sia anagraficamente residente nell'alloggio e le ultime 6 ricevute di pagamento del canone di locazione;
- Per il punteggio b-5: atto di pignoramento dell'immobile di proprietà, oppure convalida di sfratto per finita locazione o per morosità. Nel caso dello sfratto per morosità si dovrà allegare anche la documentazione richiesta per l'accertamento della condizione di morosità incolpevole indicata all'art. 7 del presente bando ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- Per l'attribuzione del punteggio b-6: planimetria catastale per la valutazione delle condizioni di sovraffollamento. La coabitazione viene accertata d'ufficio attraverso l'anagrafe comunale.
- Per l'attribuzione del punteggio c-1: contratti di lavoro da cui risulti la sede di lavoro nel territorio del Comune di Livorno senza soluzione di continuità. La storicità della residenza anagrafica viene accertata d'ufficio.

7. Valutazione condizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) perdita del lavoro per licenziamento, con esclusione del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende almeno il 30%;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

Per la valutazione della condizione di morosità incolpevole e conseguente applicazione del punteggio previsto dalla LRT 2/2019, dovrà essere prodotta la documentazione attestante le condizioni di cui sopra, quale a titolo esemplificativo: lettera di licenziamento, copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro, copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione, documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine;

indicazione partita IVA o numero iscrizione camera di commercio; documentazione medica che attesti la situazione di cui alla lettera f) e documentazione che attesti le spese sostenute.

Qualora la documentazione prodotta sia ritenuta insufficiente per l'accertamento della morosità incolpevole potrà essere richiesta documentazione integrativa.

8. Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità formale.

Il Comune, accertata la regolarità e correttezza formale della domanda e della documentazione a questa allegata, verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative a cittadinanza, residenza, situazione economica con riferimento al limite di €.16.500,00 di valore ISEE, patrimonio mobiliare con riferimento al limite di €.25.000,00 risultante nell'attestazione ISEE, assenza di occupazioni abusive, occupazioni senza titolo e dichiarazioni di decadenza del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a norma dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli effettuati, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ferme restando le conseguenze penali per la dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sarà escluso dalla Graduatoria,

Per esigenze istruttorie potranno essere richiesti dall'Ufficio documenti ulteriori rispetto a quelli presentati, da produrre entro il termine che verrà assegnato. Il richiedente ha facoltà di sanare l'eventuale incompletezza della domanda o della documentazione allegata entro il termine di presentazione del ricorso in opposizione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine di presentazione le irregolarità relative a:

- svolgimento di attività lavorativa regolarmente prestata;
- provvedimento di separazione coniugale;
- situazione economica, certificata da attestazione ISEE "con omissioni e/o difformità";
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di abitazione;
- pignoramento dell'immobile di abitazione,

la domanda non sarà inserita in graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato ogni altra irregolarità, il relativo punteggio non sarà attribuito al richiedente e al suo nucleo familiare in sede di approvazione della graduatoria.

8. Formazione e adozione della graduatoria provvisoria aggiornata

La graduatoria provvisoria aggiornata è formulata attribuendo ai nuclei familiari partecipanti, sia che si tratti di nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio che di concorrenti già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2020 che abbiano presentato la nuova domanda, i punteggi previsti dall'allegato 1, sulla base delle dichiarazioni prestate e della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, e della ulteriore documentazione istruttoria eventualmente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata in base alla situazione economica meno favorevole, come risultante dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2022.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Qualora la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio operato dalla Commissione ERP e mobilità.

In caso di partecipazione al presente Bando Integrativo dei concorrenti già presenti nella vigente Graduatoria di cui al Bando Generale Anno 2020, il punteggio acquisito con la nuova domanda andrà a sostituire a tutti gli effetti il precedente.

I nuclei familiari già presenti nella vigente Graduatoria di cui al Bando Generale Anno 2020 che non abbiano partecipato al Bando di Aggiornamento saranno ricollocati in graduatoria con il punteggio e situazione economica ISEE acquisiti nel Bando Generale Anno 2020.

I nuclei familiari che avranno espresso l'opzione per gli alloggi ERP posti nel territorio del Comune di Collesalveti, loc. Vicarello, saranno inseriti anche in una graduatoria speciale che sarà utilizzata per la proposta di questi alloggi, qualora si rendessero disponibili.

Entro 120 (centoventi) giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del provvedimento adotta, con propria determinazione, la graduatoria provvisoria. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine di conclusione del procedimento in relazione al numero di domande presentate e/o a particolari esigenze istruttorie.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Livorno per 30 (trenta) giorni consecutivi, in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Il Comune di Livorno non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata.

9. Opposizione alla graduatoria provvisoria

Entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal primo giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da indirizzare a Comune di Livorno – Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo – via Pollastrini n. 1 – Livorno.

Il ricorso in opposizione è presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1;
- invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 - Livorno; in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;
- posta elettronica certificata all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it; in tal caso deve avere la pec anche il richiedente.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili.

Il ricorso in opposizione è ammesso per contestare il motivo di esclusione o l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

Le segnalazioni di eventuali errori materiali di calcolo e/o di errata trascrizione dei dati sui supporti informatici verranno trattate in autotutela e comunicate dal Responsabile del Procedimento alla Commissione ERP e Mobilità senza necessità di presentazione del ricorso.

Le integrazioni documentali per l'assegnazione dei punteggi a 4, a 4-bis, b.2 e b.3 verranno trattate d'ufficio e comunicate dal Responsabile del Procedimento alla Commissione ERP e Mobilità senza necessità di presentazione del ricorso.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione ERP e mobilità prevista dall'articolo 3 del regolamento. A questo scopo, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi in opposizione, il Responsabile del Procedimento trasmette alla Commissione ERP e mobilità la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione, corredati della relativa documentazione, e le domande oggetto di ricorso.

La Commissione ERP e mobilità decide sui ricorsi in opposizione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione e trasmette le proprie determinazioni al Responsabile del Procedimento.

10. Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva aggiornata

Il Responsabile del Provvedimento, entro i successivi 15 (quindici) giorni, approva la graduatoria definitiva integrata, nonché la graduatoria speciale per l'assegnazione degli alloggi nel comune di Collesalveti, loc. Vicarello, sulla base delle decisioni di carattere vincolante della Commissione ERP e mobilità.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Livorno in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La graduatoria definitiva integrata mantiene la propria efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP e, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, sostituisce la vigente Graduatoria di cui al Bando Generale Anno 2020.

11. Assegnazione degli alloggi

Gli alloggi che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva integrata, nel rispetto del rapporto tra vani utili e componenti del nucleo familiare stabilito dall'articolo 12, commi 5 e 8, della legge regionale n. 2/2019 e di quanto stabilito nel Regolamento.

Nei confronti degli aventi titolo all'assegnazione, l'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, sia per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti di partecipazione, che l'attribuzione dei punteggi riconosciuti nella graduatoria.

Qualora dalla verifica di cui al comma precedente emerga la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale n. 2/2019.

Qualora, invece, emerga una situazione familiare, economica, reddituale o abitativa difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, tale, però, da non assumere la qualità di mancanza di un requisito di partecipazione, il Comune provvede ad attribuire al nucleo richiedente un nuovo punteggio conforme alle risultanze degli accertamenti effettuati e a ricollocarlo nella graduatoria definitiva.

Qualora la verifica di veridicità dia esito positivo, il Comune propone al nucleo familiare uno o più alloggi al momento disponibili, idonei in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

In caso di rinuncia ingiustificata all'alloggio, il nucleo familiare viene escluso dalla graduatoria definitiva, sentita la Commissione ERP e mobilità.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 20, del regolamento, si considera giustificata la rinuncia all'alloggio quando questa sia motivata da gravi e documentati motivi familiari e/o sanitari certificati. In tal caso, il nucleo familiare viene mantenuto nella graduatoria definitiva e non perde il diritto alla scelta degli alloggi che si rendano disponibili entro i limiti temporali di efficacia della graduatoria.

Si considera giustificata anche l'eventuale rinuncia ad alloggi con ripristino a carico dell'assegnatario.

Nel caso si rendano disponibili alloggi nel comune di Collesalveti, loc. Vicarello, questi verranno assegnati secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria, tra coloro che avranno espresso favorevolmente l'interesse per tali alloggi al momento della domanda. L'eventuale rinuncia agli alloggi posti nel Comune di Collesalveti proposti si considera giustificata con diritto al mantenimento nella graduatoria definitiva integrata 2020-2022.

L'assegnazione definitiva è disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento e trasmessa all'Ente gestore per gli ulteriori adempimenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proporre, ai sensi dell'art 25 del Regolamento comunale ERP, alloggi non ancora ripristinati, per l'attuazione diretta da parte dell'assegnatario di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi, con le modalità previste dal Regolamento approvato dal Lode livornese e dalle convenzioni previste dalla legge regionale tra soggetto gestore e assegnatario.

12. Trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri - email marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente bando. I dati personali

sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio sanitarie.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679.

La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza di emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E. 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e socio sanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 241/1990 è la dott.ssa Arianna Guarnieri, dirigente del settore Politiche sociali e socio sanitarie.

12. Responsabile del procedimento e Responsabile del provvedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Cella, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l' Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti numeri 0586 820410 – 0586 820419 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **casepopolari2020@comune.livorno.it**

Responsabile del provvedimento e titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Arianna Guarnieri, dirigente del settore Politiche sociali e socio sanitarie.
Livorno, 6 ottobre 2022

ALLEGATO 1

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ART. 6 E 7 DEL BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2022

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

2. I punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale sono attribuiti a tutte le domande presentate, in base alla documentazione allegata alla domanda, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato.

3. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E FAMILIARI:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **PUNTI 1.**

PRECISAZIONE:

Il reddito di riferimento è quello maturato nell'anno 2021

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.

L'importo della pensione minima INPS di riferimento è stabilito in € 6.809,79;

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3.**

N.B. nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità (riferite cioè a due o più soggetti diversi) di cui ai punti a-4 e a-4 bis, il punteggio massimo attribuibile è **di punti 4.**

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Comune di Livorno) e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico con riferimento al nucleo familiare anagrafico

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**

3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**

4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate al punto a-7, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti.

Il punteggio di cui al punto a-7 n.4 non può cumularsi con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

PRECISAZIONE: Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

B) CONDIZIONI ABITATIVE DOVUTE A SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO ACCERTATE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione, catastale dell'unità immobiliare.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata, in cui il richiedente risulta residente, con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno 2021 sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile maturato nell'anno 2021 e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile maturato nell'anno 2021 e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

b-5. abitazione, in cui il richiedente risulta residente, che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque, non superiore ad anni due. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando come definito dal Regolamento ERP: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile - Le due condizioni non sono

cumulabili: **PUNTI 2**

C) CONDIZIONI DI STORICITÀ DI PRESENZA:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Livorno,

- da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2;
- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3;
- da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5;
- da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;

c-2. presenza continuativa del richiedente/nucleo familiare nella graduatoria definitiva del Comune di Livorno per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente/nucleo familiare nell'alloggio con utilizzo autorizzato (art. 14 della Legge Regionale e precedenti assegnazioni provvisorie):

punti 0,50 per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio è cumulabile ma NON può comunque superare i 6 punti.

I punteggi di cui al punto sopra non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari ordinari di alloggi ERP.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: PUNTI 1;
2. non inferiore a 10 anni: PUNTI 2.